



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**IL TRIBUNALE di PISTOIA**

composto dai magistrati:  
dott. Fabrizio AMATO  
dott. Sergio GAROFALO  
dott. Carlo CARVISIGLIA

Presidente rel.  
Giudice  
Giudice

nella causa iscritta al n. 821 R.G. 2016, discussa all'udienza del 23 giugno 2016,  
promossa

**da**

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA, nonché  
Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio XI Ambito territoriale della  
Provincia di Pistoia e Prato, rapp. e dif. dalle dott.sse M. Scoppetta, Dirigente  
dell'Ufficio, e M.C. Sabella, funzionaria, via Mabellini 9, Pistoia,

**contro**

[redacted], rapp.ta e dif. dagli avv.ti S. Lombardi e M. Ferreri, via Nofretti  
135, Montecatini Terme.

\*\*\*

A scioglimento della riserva, pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

ed osserva quanto segue.

Le Amministrazioni in epigrafe hanno reclamato l'ordinanza in data 23 febbraio  
2016 del giudice del lavoro di Pistoia, con cui è stata accolta la domanda della  
docente "precaria" della scuola [redacted] affinché fosse dichiarata nulla o  
illegittima la sua esclusione dagli elenchi G.A.E. dell'Ambito Territoriale di Pistoia  
ed accertato il suo diritto all'inserimento nella terza o quarta fascia della  
graduatoria ad esaurimento - classe di concorso C070 - ed il conseguente diritto  
alla collocazione nella prima fascia delle graduatorie di circolo ed istituto, nonché  
ordinato alle Amministrazioni in epigrafe l'inserimento nella terza o quarta fascia  
per il triennio 2014-2017 e nella prima fascia delle graduatorie di circolo ed istituto.

Il Ministero e le altre Amministrazioni eccepiscono nuovamente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario del lavoro, lamentano la ultrapetizione da parte del g.d.l. e ribadisce nel merito che il possesso da parte della reclamata del Diploma di maturità tecnica femminile non è adeguato per l'accesso alle G.A.E. giacché solo con la istituzione del P.A.S. (Percorso Abilitante Speciale) è stata concessa la possibilità di conseguire titolo abilitante all'insegnamento nella classe di concorso C070, contestando la tesi del primo giudice circa il valore abilitante, al pari del diploma di maturità magistrale, di quello conseguito da [ ] nell'a.s. 1989/90 presso l'Istituto Tecnico Femminile Elena di Savoia di Napoli. Afferma che non avrebbe senso la partecipazione della reclamata al Percorso Abilitante presso l'Università di Pisa.

Le reclamanti si riportano infine alle memorie di prima fase riguardo alla insussistenza di *fumus* e *periculum* per l'accoglimento delle domande della docente.

Chiedono, pertanto, la revoca dell'ordinanza *de qua*.

La signora [ ] resiste al reclamo, eccependo preliminarmente in rito la inammissibilità del ricorso non depositato per via telematica e la carenza di *ius postulandi* in questa fase di reclamo delle funzionarie dell'Ufficio territoriale, ribadendo la competenza del giudice ordinario.


Nel merito, chiede la conferma della reclamata ordinanza, solleva eccezioni circa la violazione delle leggi n. 124/99 e 306/2000 e di disparità di trattamento ed eccesso di potere da parte dell'Amministrazione, nonché - con estesi richiami alla legislazione nazionale ed eurounitaria - afferma il valore abilitante del diploma conseguito con la valutazione di maturità, rinviando anche al d.m. 39/98 in tema di classi di concorso a posti d'insegnamento pratico negli istituti di istruzione secondaria (Tabella C).

All'odierna udienza i difensori hanno discusso ed il Tribunale si è riservata la decisione.

\*\*\*

In via preliminare vanno affrontate le questioni di rito sollevate in questa sede di reclamo.

Si provvede per gradi di priorità.




= Non sussiste il difetto di giurisdizione, nuovamente sollevato dal M.i.u.r. e gli altri reclamanti, giacché - come già evidenziato dal giudice di prime cure - non si tratta di valutare l'impugnativa del decreto ministeriale n. 235/2014, bensì di valutare la legittimità o meno del mancato inserimento dei docenti "precari" nelle graduatorie G.A.E. Questa è questione di cd. microrganizzazione e da tempo risulta consolidata la giurisprudenza del giudice di legittimità circa la natura privata dell'atto-graduatoria e la competenza in questi temi del giudice ordinario, nella specie del lavoro (Cass. 25773/2015; Cass. 16756/2014).

= L'eccezione di inammissibilità del reclamo, a causa del deposito cartaceo di essi e non tramite P.C.T., quand'anche voglia darsi per scontato essere il reclamo una fase del procedimento cautelare sussumibile come atto endoprocedurale (peraltro, recente giurisprudenza di merito esclude questa ipotesi: v. Trib. Vasto 15 aprile 2016; Trib. Asti 23 marzo 2015), non è accoglibile: nella specie, infatti, a seguito delle successive modificazioni del primo dettato dell'art. 16 *bis* d.l. 179/12, il legislatore (da ultimo, v. la l. n. 132/2015) ha differenziato i soggetti tenuti in via generale al deposito telematico degli atti giudiziari, precisando - proprio in materia di controversie contro la P.A. - che per difensori delle parti non si devono intendere anche "*i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente*", per i quali viene dunque previsto che "*possono depositare*" atti e documenti in via telematica, circostanza che chiaramente esclude l'obbligatorietà di tale modalità di accesso alla giustizia civile.

Ne discende che l'odierno reclamo non ha violato la disciplina in materia.

= La eccepta carenza dello *jus postulandi*, sollevata dalla reclamata, non coglie nel segno là dove richiamano la disciplina del R.D. 1611/33. Infatti, deve ritenersi indiscutibile l'applicabilità della disposizione speciale dell'art. 417 *bis* c.p.c. in materia di difesa processuale delle pubbliche amministrazioni.

Questo Tribunale in precedenti analoghe controversie ha accolto l'interpretazione del comma 2 della citata disposizione, asseverata da Cass. 19558/2006, secondo la quale "*nelle pubbliche amministrazioni, la funzione di promuovere e resistere alle liti rientra tra quelle affidate dal d.lgs. n. 165 del 2001 ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Tale attribuzione ... comporta anche il potere di conferire procura alle liti ... nelle controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati e come tali devoluti alla giurisdizione*



*del giudice ordinario*", indicazione che, a seguito della integrazione di cui al d.lgs. 387/98, implica l'assenza di ogni formalità (sul punto v. Trib. Firenze 5 marzo 2015) purché si resti nell'ambito del giudizio di primo grado, di cui fa certamente parte la procedura cautelare per entrambe le fasi (per tutte v. già Trib. Roma 15.4.2000 e Trib. Padova 11.6.2000, in *Giust.civ.*, 2001, I, 1977).

\*\*\*

Nel merito il Collegio aderisce alla complessiva argomentazione del giudice monocratico di prime cure.

In primo luogo, va segnalato che i reclamanti hanno solo denunciato un vizio di ultrapetizione (palesato in analoghe controversie già esaminate da questo Tribunale allorché il giudice del lavoro ha dichiarato la disapplicazione del d.m. 235/2014) senza fornire alcuna argomentazione circa reali incongruenze del giudice del lavoro. Sul punto, peraltro, va considerato che nella specie il primo giudice non ha fatto riferimento nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza cautelare all'istituto della disapplicazione e quindi non vi è spazio di alcun genere per valutare la detta doglianza dei reclamanti.

\*\*\*

Una peculiare questione di questa controversia concerne la validità del diploma di maturità tecnica femminile (nel campo della moda) quale titolo abilitante *ex se* e quindi utile per l'inserimento nelle graduatorie.

Anche su questo versante la determinazione del primo giudice si mostra corretta e coerente con l'oggetto della lite.

Le Amministrazioni sostengono che dell'assenza del titolo abilitante per le classi di concorso all'insegnamento C070 la stessa reclamata  sarebbe stata cosciente giacché ha vantato l'inserimento nella terza fascia solo dopo il conseguimento dell'abilitazione attraverso il P.A.S.

L'argomentazione è suggestiva ma vale nulla sul piano giuridico.

Altra indicazione dei reclamanti concerne alcune delle discipline richiamate a sostegno della interpretazione del g.d.l. (artt. 4 e 5 l. 782/56; d.p.r. 1500/63; d.l. 9/69 e relativa l. di conversione 119/69) che sono state abrogate.



D'altro canto, precisato che l'inserimento nelle graduatorie vantato da   appare legittimo - come ampiamente esposto nella memoria della reclamata - anche alla luce della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali in vario modo raggiunte e recepita nell'ordinamento italiano dal d.lgs. 206/2007, va altresì osservato che già il d.m. 39/98 - pure richiamato dal primo giudice e non abrogato - già individua all'art. 2 le classi di concorso a posti d'insegnamento tecnico pratico. Quindi, al comma 2 precisa che la Tabella in questione fissa i titoli di ammissione ai concorsi: tra questi alla colonna 2 vengono indentificati di diplomi di "abilitazione o maturità tecnica femminile"; "maturità professionale per disegnatore stilista di moda o di tecnico dell'abbigliamento e della moda"; nonché "perito per le confezioni industriali". Maturità tecnica femminile o professionale nel campo di abbigliamento e moda sono l'oggetto del diploma conseguito dalla reclamata , che su questa base legittimamente ha conseguito la portata abilitante (ammissione al concorso) del titolo scolastico.

\*\*\*

Chiarito questo specifico passaggio relativo alla virtuale qualità di titolo abilitante, devono valutarsi le argomentazioni contrarie all'inserimento nelle G.A.E. delle Amministrazioni che nel reclamo si riportano a quanto sul punto dedotto in prima fase.

In primo luogo, come già ritenuto in altre analoghe procedure, la conseguenza della decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1973/2015) di annullamento del d.m. 235/2014, là dove non ha consentito ai docenti con titolo abilitante di diploma magistrale (conseguito entro l'a.s. 2001-2002) la iscrizione nelle graduatorie nel frattempo andate in esaurimento, ha una sicura valenza *erga omnes*, atteso che ha la suprema magistratura amministrativa ha annullato indiscutibilmente un provvedimento di tipo generale a contenuto inscindibile.

In secondo luogo, come correttamente valutato dal primo giudice, ne discende che a nulla rileva che il riconoscimento da parte della magistratura amministrativa sia avvenuto successivamente alla natura ad esaurimento delle varie graduatorie,



giacché il diritto all'inserimento non può che avere valore retroattivo rispetto alla sentenza accertativa.

In terzo luogo, infatti, altrimenti sarebbe del tutto evidente che allora si potrebbe il giudice ordinario disapplicare la normativa, rientrando nella tipologia dell'eccesso di potere il mancato riconoscimento del titolo sulla sola scorta di un dato temporale determinato dalla durata di una controversia.

Dunque, ricostruita la palese presenza del *fumus* nella procedura cautelare azionata da [ ], resta di tutta evidenza anche quella del requisito del *periculum*, in quanto - almeno sotto il profilo della perdita di *chance* - il mancato inserimento nelle graduatorie rende del tutto aleatorio ogni ipotesi di professionalizzazione, mentre non si mostra adeguato il solo risarcimento di tipo economico giacché la qualificazione del lavoratore assume anche carattere fondamentale per la tutela della dignità attraverso la stabilizzazione del lavoro (didattico).

\*\*\*


Come già osservato dal giudice di prima fase, sussistono anche in questa sede di reclamo, in relazione alla particolarità delle questioni esaminate, gli elementi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

**P. Q. M.**

RIGETTA il reclamo e compensa integralmente fra le parti le spese processuali.

Pistoia, 24 giugno 2016

Il Presidente estensore  
dott. Fabrizio Amato



12 4 GIU. 2016  
Spedito in Cancelleria oggi  
IL CANCELLIERE  
L'ASSISTENTE UFFICIALE  
Rossella BONTANTI

